



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216
e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Comunicato Ufficiale n. 20/GST del 17 gennaio 2023

Giustizia Sportiva

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 7/1/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 7/ 1/2023 SPORTING CLUB ERCOLANESE - UC GIVOVA CAPRI ANACAPRI

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Marco Cardito, letto il preannuncio e il reclamo proposti dalla società UC Givova Capri Anacapri avverso la regolarità della gara in epigrafe indicata per aver la società reclamata inserito in distinta e impiegato in campo un calciatore in posizione irregolare ai fini disciplinari; ritualmente evocata, la reclamata ha presentato memorie difensive; effettuati gli opportuni accertamenti, è emersa la fondatezza del reclamo proposto P.Q.M., in accoglimento del reclamo, infligge alla società Sporting Club Ercolanese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della reclamante; infligge alla Sporting Club Ercolanese l'ammenda di euro 250,00; infligge al dirigente accompagnatore della Sporting Club Ercolanese sig. Esposito Angelo, l'inibizione fino al 2.02.2023; sussistono, infine, giusti ed equi motivi (in accoglimento delle deduzioni della reclamata) per non disporre sanzioni nei confronti del calciatore Esposito Francesco; nulla per il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

GARE DEL CAMPIONATO CALCIO a 5 SERIE C2

GARE DEL 7/1/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 7/ 1/2023 LIBERTAS CERRETO - Q.B.R. ACERRA

Il sostituto giudice sportivo territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla Q.B.R. Acerra con cui ha censurato la regolarità della gara in epigrafe; ritualmente evocata, la Società Libertas Cerreto non ha presentato controdeduzioni; in via preliminare, va rilevato che la capienza del conto è condizione necessaria per l'ammissibilità dell'impugnativa innanzi a questo GST (giusta CU di questo C.R. Campania n. 1 del 06 luglio 2022); orbene, da accertamenti effettuati, è emerso che il conto della Società

reclamante, ove è stato richiesto l'addebito del contributo d'accesso alla giustizia, sia in fase di preannuncio, sia in fase di reclamo, risulta essere incapiente, con conseguente inammissibilità del reclamo proposto; P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate ai sensi dell'art. 67 CGS, comma; DELIBERA: a) di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Società Q.B.R. Acerra, per l'effetto, b) di infliggere ad ambedue le società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di gioco di 0/6 - 6/0; c) d) conferma i provvedimenti disciplinari assunti e resi noti con relativo C.U., ordina incamerarsi il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

Publicato in NAPOLI il 17 gennaio 2023

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**